



Ma quanto vale la ricetta medica?

I consigli per orientarsi nella "giungla" normativa della ricetta medica.

Negli ultimi mesi sono entrate in vigore diversi provvedimenti legislativi che hanno profondamente **modificato le regole per la dispensazione dei medicinali** soggetti a prescrizione medica. Un riepilogo della situazione sarà senz'altro utile anche ai più assidui e attenti frequentatori della farmacia.

Innanzitutto è utile ricordare che solo i medicinali con il simbolo della faccina rossa che ride (medicinali di automedicazione, da banco e senza obbligo di prescrizione) possono essere richiesti senza ricetta; tutti gli altri medicinali sono soggetti a prescrizione medica, e possono essere acquistati esclusivamente **in farmacia**.

Leggete con attenzione le indicazioni che seguono, per evitare di avanzare richieste che il farmacista non può accontentare. Ricordate che il farmacista che "dice di no" perché non avete la ricetta oppure la ricetta è scaduta o irregolare, **tutela sempre e soltanto la vostra salute**.

La validità temporale della ricetta si calcola sempre dalla data di prescrizione apposta dal medico.

Ricetta ripetibile (ad esempio, Novalgina®, pillole anticoncezionali, Ananase® ...):

la ricetta è ripetibile per **10 volte in sei mesi** (quando viene prescritta una scatola o senza la quantità).

Il medico può anche indicare un numero di confezioni superiore ad uno, ed in questo caso la ricetta vale per le confezioni espressamente indicate e non è ripetibile.



Ricetta ripetibile di psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, cd. sonniferi ..., DPR 309/90, tab II-E, es: Tavor®, Ansiolin®, Valium® per bocca...) **la validità della ricetta è limitata a 30 giorni, la vendita è ripetibile per non più di 3 volte.**

Ricetta non ripetibile (es: Toradol®, Contramal®, terapie ormonali ...): **è valida 30 giorni per il numero di confezioni indicate; la ricetta deve essere ritirata dal farmacista.**

Ricetta "rosa" del Servizio Sanitario Nazionale: è **valida 30 giorni**, per il numero di confezioni esplicitamente indicato dal medico: al massimo **3 confezioni** per i pazienti con esenzione per patologia, oppure **2 confezioni** per tutti gli altri pazienti (1 sola confezione per ricetta per i medicinali "statine" per il trattamento dell'ipercolesterolemia; gli antibiotici iniettabili ed i flaconi per flebo possono comunque essere prescritti fino al numero di **6 confezioni**).

Ricetta Ministeriale a ricalco per medicinali per il trattamento del dolore severo (medicinali "stupefacenti"): il medico la compila in 3 copie, le prime due sono per il farmacista, la terza è per il paziente (in caso di controlli la mostra se richiesto agli agenti di polizia). E' valida 30 giorni per il ritiro, e può ordinare un numero di confezioni occorrenti per non più di **30 giorni di terapia**. I medicinali mutuabili sono direttamente rimborsati dal SSN.

Ricetta per preparazioni galeniche magistrali:

la validità per ritirare i medicinali prescritti è di 3 mesi.

A seconda del tipo di medicinale ordinato, la ricetta deve indicare il nome del paziente, il dosaggio in lettere (per evitare errori nella preparazione!) e deve essere trattenuta dal farmacista.

Le Ricette per i nostri amici animali (ricette veterinarie).

Ricetta ripetibile per animali da compagnia (cani e gatti):

la ricetta è ripetibile per **5 volte in tre mesi**.

Ricetta di medicinali ad uso umano prescritti ad animali: la ricetta non è ripetibile, e deve essere trattenuta dal farmacista.

Ricetta veterinaria per animali da reddito:

la prescrizione, compilata su apposito ricettario in triplice copia, è valida 10 giorni lavorativi e non è ripetibile.